

DEFINIZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

La cooperativa è una **IMPRESA** = svolge una attività economica consistente nella produzione di beni o servizi da destinare al mercato, sia esso privato che pubblico, mediante la stabile organizzazione e trasformazione dei fattori produttivi impiegati, quali il capitale, il lavoro, i beni materiali. Nell'impresa cooperativa tale funzione imprenditoriale spetta per definizione alla base sociale (= i soci) nel suo complesso, che conferisce specifici compiti di natura gestionale all'organo amministrativo, composto per la totalità o comunque per la maggioranza, da membri della base sociale stessa.

La cooperativa è una **SOCIETA'** = è una forma di esercizio collettivo dell'attività di impresa, possiede la "personalità giuridica" che si acquisisce con l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, possiede un proprio patrimonio distinto da quello dei singoli soci, i quali per le obbligazioni sociali rispondono solo nella misura delle quote o azioni di capitale sociale sottoscritte, opera attraverso propri organismi.

La cooperativa viene riconosciuta, come forma societaria degna di particolare tutela, dalla Costituzione della Repubblica Italiana che all'articolo 45 così recita: "La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità."

Nel corso degli anni il legislatore ha individuato nella "leva fiscale" lo strumento con cui dare in particolare attuazione al "favore" verso la cooperazione e pertanto sono state introdotte più o meno significative agevolazioni fiscali.

La normativa civilistico- societaria in materia di cooperative è dettata dalle seguenti leggi:

- D.L.C.P.S. 1577 del 1947 (Legge Basevi)
- Legge n. 127 del 1971
- Legge n. 59 del 1992
- Legge n. 381 del 1991 (cooperazione sociale)
- Codice civile, articoli 2511 e seguenti, così come modificati con decorrenza 1.1.2004 dalla cosiddetta "riforma del diritto societario".

Il 10 gennaio 2003 il Governo ha dato attuazione alla legge delega per la riforma del diritto societario (legge 366 del 2001) e ha varato il decreto legislativo n. 6 (G.U. n.17 del 22 gennaio 2003 supplemento ordinario) con il quale si modifica radicalmente la normativa in materia di società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative.

La decorrenza delle nuove norme, che modificano il previgente corpus legislativo ed il codice civile, è fissato alla data del 1° gennaio 2004.

Entro il 31 dicembre 2004 tutte le società cooperative dovranno pertanto adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni, mediante modifica statutaria da deliberarsi in assemblea straordinaria.

Le altre tipologie societarie dovranno effettuare lo stesso adempimento nel minor termine del 30 settembre 2004.

Le attuali "piccole società cooperative" dovranno entro il 2004 trasformarsi in cooperative ordinarie, in mancanza di tale adempimento vi sarà la perdita della personalità giuridica, con conseguente assunzione di responsabilità personale da parte dei soci per le attività svolte e le obbligazioni assunte.

Il nuovo articolo 2511 del codice civile fornisce la **DEFINIZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA** = "le cooperative sono società a capitale variabile e scopo mutualistico".

Vediamo ora di esplicitare il contenuto di tale definizione.

CAPITALE VARIABILE vuole dire che ogni modifica del capitale sociale della cooperativa non necessita di variazione dell'atto costitutivo, a differenza delle società di capitali quali Spa ed Srl. In pratica il capitale sociale può variare in ogni momento per l'ingresso o l'uscita dei soci oppure per delibera dell'assemblea ordinaria di aumento o riduzione del capitale sociale, oppure ancora per aumento gratuito delle quote o azioni dei soci, attraverso la destinazione di parti di utili d'esercizio o di ristorni. La modifica del capitale per le ragioni così indicate non necessita di assemblea straordinaria, omologa ed iscrizione nel Registro delle Imprese, né di registrazione del relativo atto.

Questa particolare caratteristica dell'impresa cooperativa discende dal fatto che le stesse **NON** sono "società di capitali" aventi scopo di lucro, cioè lo scopo della remunerazione del capitale sottoscritto e versato dai soci, attraverso l'erogazione di dividendi, ma sono società a **SCOPO MUTUALISTICO**.

SCOPO MUTUALISTICO = i soci non perseguono lo scopo della remunerazione del proprio capitale attraverso il dividendo, bensì lo scopo, attraverso la loro partecipazione all'attività della cooperativa (reciprocità di prestazioni), di ottenere beni o servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle che potrebbero essere ottenute per altre vie. Tale mutualità, definibile anche come la interrelazione tra cooperativa e soci finalizzata al

vantaggio economico di questi, si misura in particolare attraverso l'istituto del RISTORNO, la cui trattazione sarà oggetto specifico di un successivo capitolo.

Come vedremo di seguito la mutualità si sostanzia in forme diverse a seconda del tipo di cooperative.

Oltre alla MUTUALITÀ' cosiddetta INTERNA (= perseguire vantaggio per i soci) la cooperativa deve perseguire anche la MUTUALITÀ' ESTERNA = fornire un beneficio non solo ai soci ma alla società civile nel suo complesso, alla collettività, al territorio in cui la cooperativa opera ed è radicata, contribuendo cioè allo sviluppo sostenibile della società.

Nello specifico delle cooperative sociali, la legge che le istituisce e riconosce (legge 8 novembre 1991 n. 381) fornisce una definizione della mutualità sia interna che esterna che deve informare l'operato di tali cooperative ed essere esplicitamente prevista a statuto = "Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso: a) la gestione di servizio socio-sanitari ed educativi. b) lo svolgimento di attività diverse , agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate".

A seconda della tipologia di cooperativa, desumibile dallo statuto sociale, vi sono modalità diverse attraverso cui si declina lo scopo mutualistico e si realizza il vantaggio mutualistico a beneficio dei soci:

Nelle COOPERATIVE DI LAVORO , in cui i soci conferiscono il proprio lavoro sia di natura subordinata, che professionale o di collaborazione su progetto (ex collaborazioni coordinate e continuative), lo scopo mutualistico consiste nel fornire ai soci occasioni di lavoro, perseguendo la continuità e stabilità occupazionale, l'equa remunerazione e le migliori condizioni professionali. Rientrano in tale tipologia anche le COOPERATIVE SOCIALI, stante gli obiettivi di occupazione ed inserimento sociale dei propri soci lavoratori, anche svantaggiati in misura non inferiore al 30% del totale degli occupati.

Nelle COOPERATIVE AGRICOLE DI TRASFORMAZIONE e commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci produttori agricoli (cantine sociali, caseifici sociali., ortofrutti, cerealicole, cooperative di macellazione, oleifici sociali) lo scopo mutualistico si compendia nella remunerazione del prodotto conferito a livelli superiori a quelli che il socio potrebbe ottenere in caso di cessione degli stessi prodotti sul mercato, nonché nella sicurezza per i soci di poter continuamente collocare le proprie produzioni.

Nelle COOPERATIVE AGRICOLE DI SERVIZI AI SOCI (che effettuano acquisti collettivi di mezzi tecnici per i soci, oppure servizi di assistenza tecnica o di messa a disposizione ai soci di macchinari agricoli) lo scopo perseguito dai soci è quello di poter accedere a beni o servizi a prezzi inferiori e condizioni migliori rispetto a quelle che si potrebbero trovare sul mercato.

Nelle COOPERATIVE DI CONSUMO i soci si pongono l'obiettivo mutualistico di acquistare merci e generi di consumo dalla loro cooperativa, di qualità garantita e a prezzi e condizioni migliori di quelle cui dovrebbero sottostare qualora acquistassero gli stessi beni in negozi o supermercati privati.

Nelle COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE lo scopo mutualistico consiste nell'ottenimento di alloggi in proprietà (cooperative a proprietà DIVISA) oppure in godimento quale alternativa al mercato degli affitti (cooperative a proprietà INDIVISA) a prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli che il socio potrebbe trovare sul mercato dell'edilizia privata e, possibilmente, con standard qualitativi migliori.

Nelle COOPERATIVE DI CREDITO (Banche di Credito Cooperativo) lo scopo dei soci è quello di ottenere servizi creditizi e finanziari a condizioni di accesso migliori rispetto a quelle praticate dagli altri istituti di credito.

Nelle COOPERATIVE E CONSORZI DI GARANZIA FIDI lo scopo dei soci (imprenditori, artigiani, commercianti) è quello di poter accedere al credito utilizzando le garanzie fornite dalla cooperativa in alternativa alla prestazione di garanzie personali e di poter utilizzare le convenzioni messe in essere dalla cooperativa con le varie istituzioni finanziarie.

L'articolo 2521 del c.c. prescrive tra l'altro che l'atto costitutivo (= lo statuto) debba prevedere le modalità di realizzazione dello scopo mutualistico.

L'articolo 2516 del c.c. dispone che nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici debba essere rispettato il principio di parità di trattamento . tale principio deve essere interpretato come "parità" riferita ad analoghe prestazioni rese dai soci, con esclusione quindi di arbitrarie differenze di trattamento o remunerazione del lavoro e dei conferimenti apportati dai soci. Non è viceversa corretto applicare la "parità" nei confronti di conferimenti tra di loro diversi per quantità e qualità , né in riferimento a diverse prestazioni lavorative dei soci.